

FOCUS LAVORO, PERSONA, TECNOLOGIA

22 APRILE 2026

Il trading online nell'economia delle piattaforme. Un caso di lavoro senza lavoratori?

di Federico Micheli

Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
Università degli Studi di Brescia

Niccolò Casnici

Professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro
Università degli Studi di Brescia

e Marco Castellani

Professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro
Università degli Studi di Brescia



Il trading online nell'economia delle piattaforme. Un caso di lavoro senza lavoratori?*

di Federico Micheli

Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
Università degli Studi di Brescia

Niccolò Casnici

Professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro
Università degli Studi di Brescia

e Marco Castellani

Professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro
Università degli Studi di Brescia

Abstract [It]: Il saggio affronta la questione della qualificazione giuridica dei trader che operano su piattaforme digitali, un fenomeno in rapida crescita che l'ordinamento fatica a inquadrare nelle categorie esistenti. Muovendo da un'analisi socio-economica del trading online in Italia, il contributo si interroga sull'opportunità di introdurre obblighi contributivi in capo ai soggetti che svolgono tale attività in modo organizzato e professionale, pur escludendo che essi possano essere inquadrati quali lavoratori subordinati o autonomi.

Title: Online trading in the platform economy. A case of labour without workers?

Abstract [En]: The paper addresses the legal qualification of traders operating through digital platforms, a rapidly growing phenomenon that existing legal categories struggle to accommodate. Drawing on a socio-economic analysis of online trading in Italy, the contribution examines whether social security contribution obligations should be introduced for those who engage in such activity in an organized and professional manner, while excluding that they may currently be classified as either subordinate or self-employed workers.

Parole chiave: trading online, piattaforme digitali, gig economy, qualificazione del rapporto di lavoro, obbligo contributivo

Keywords: trading online, digital platforms, gig economy, employments status qualification, social security obligations

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il ToL in Italia: numeri e dimensioni del fenomeno. 3. I trader online sono lavoratori? 4. ToL e obblighi contributivi. 5. Criteri di individuazione. 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il trading online (ToL) si è affermato in pochi anni come uno dei fenomeni più significativi in un mondo in cui logiche, dispositivi e prodotti finanziari tendono a diffondersi tanto nella sfera economica quanto nella vita quotidiana¹. Sempre più accessibili, tramite piattaforme digitali intuitive ed economiche, i

* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è opera congiunta degli Autori e frutto di una riflessione comune. Pur nell'unitarietà della sua realizzazione, i paragrafi 1 e 5 sono attribuibili a Niccolò Casnici, i paragrafi 3 e 4 a Federico Micheli e il paragrafo 2 a Marco Castellani.

¹ N. CASNICI, *A portata di click. Uno studio sociologico sul trading online in Italia negli anni della pandemia*, in *Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali*, 12(23), 2022, p. 65–83; N. CASNICI, P. ZUCCOLOTTO, M. CASTELLANI, *No one can do it for me; only I can change my life! A taxonomy of online independent investors in the field of digital finance*, in *Information, Communication & Society*, 2025, p. 1–32.

mercati finanziari stanno infatti attirando una platea crescente di piccoli investitori, che si muovono quotidianamente, quasi quanto i grandi operatori finanziari.

Da un punto di vista, tale accresciuta accessibilità è stata inquadrata come un processo di “democratizzazione finanziaria”², tramite cui Wall Street si rende gradualmente sempre più aperta anche ad operatori non professionali. Dall’altro, invece, ciò porta con sé implicazioni problematiche, come ad esempio la diffusione di comportamenti speculativi ad alto rischio nella quotidianità³.

Tale fenomeno è stato inoltre notevolmente intensificato dalla pandemia di Covid-19, durante la quale centinaia di migliaia di nuovi investitori, per lo più giovani uomini, si sono dedicati a un’attività considerata accessibile, potenzialmente lucrativa e conciliabile con situazioni lavorative precarie o intermittenti⁴. In Italia, questo cambiamento si manifesta in un contesto caratterizzato da una crescente partecipazione ai mercati finanziari e da un’espansione strutturale del settore fintech, centrale nella ridefinizione dei confini tra consumo, investimento e nuove forme di autoimprenditorialità⁵.

Oltre alla crescita numerica del fenomeno, il ToL solleva questioni socio-giuridiche che riguardano il rapporto tra investitori e piattaforme digitali, questioni che rimangono in gran parte non esaminate. Finora, gli studi sul *platform work* si sono focalizzati principalmente su settori quali il food delivery, la logistica o i servizi on demand⁶, nei quali le piattaforme assumono la funzione di organizzazione, controllo e coordinamento delle prestazioni. Il trading online presenta, tuttavia, una caratteristica specifica: sebbene sia un’attività strutturata, spesso molto impegnativa in termini di tempo e talvolta perfino sostitutiva del lavoro tradizionale, non pare poter essere classificata né come lavoro subordinato né come lavoro autonomo. Le piattaforme di trading, infatti, non esercitano poteri datoriali, non organizzano l’attività degli investitori né erogano alcun compenso, limitandosi invece a offrire l’infrastruttura tecnologica necessaria per eseguire i loro ordini. Gli investitori rimangono dunque “formalmente” risparmiatori,

² I ERTURK, J. FROUD, S. JOHAL, A. LEAVER, K. WILLIAMS, *The democratization of finance? Promises, outcomes and conditions*, in *Review of International Political Economy*, 14(4), 2007, p. 553–575; B. HARRINGTON, *Pop finance: investment clubs and the new investor populism*, Princeton University Press, 2008; N. VAN DER ZWAN, *Making sense of financialization*, in *Socio-Economic Review*, 12(1), 2014, p. 99–129.

³ R. CASARIN, N. CASNICI, P. DONDIO, F. SQUAZZONI, *Back to Basics! The Educational Gap of Online Investors and the Conundrum of Virtual Communities*, in *Journal of Financial Management Markets and Institutions*, 3(1), 2015, p. 51–68; N. CASNICI, P. ZUCCOLOTTO, M. CASTELLANI, cit.

⁴ N. CASNICI, *A portata di click*, cit.

⁵ C. BRESCIA MORRA, D. COLONNELLO, M. GARGANTINI, G. SANDRELLI, G. TROVATORE, *La gamification degli investimenti finanziari*, Quaderni Giuridici Consob, n. 32, 2025.

⁶ C. CONN, L. CAMPBELL, *The Ethics of Worker Classification in a Gig Economy*, in *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*, 24, 2021, p. 191–205; J. DUGGAN, U. SHERMAN, R. CARBERY, A. MCDONNELL, *Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM*, in *Human Resource Management Journal*, 30(1), 2020, 114–132; M. ERLICH, *Misclassification in Construction: The Original Gig Economy*, in *ILR Review*, 74(5), 2021, p. 1202–1230; U. RANI, N. GOBEL, *Job instability, precarity, informality, and inequality: Labour in the gig economy*, in I. NESS (Ed.), *The Routledge Handbook of the Gig Economy*, Taylor and Francis, 2022, p. 15–32; R. VOZA, *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, in *Rivista Del Diritto Della Sicurezza Sociale*, 4, 2018, p. 657–686.

anche se la pratica in cui sono coinvolti -in particolare gli utenti con livelli di operatività più elevate- risponde pienamente a logiche professionali e organizzative tipicamente assimilabili a quelle del piccolo imprenditore.

Questo quadro produce un paradosso normativo: individui coinvolti con impegno di tempo, risorse, capacità e capitale in un'attività che potrebbe essere fondamentale per la loro sussistenza, si ritrovano privi di qualsiasi forma di copertura assicurativa o previdenziale e non sono inclusi in sistemi contributivi, con conseguenze che possono riguardare sia il piano personale sia quello collettivo. Un più massiccio effetto di sostituzione della forma tipica del lavoro più tradizionale con la forma di trading potrebbe infatti originare carriere discontinue, lacune contributive consistenti e, nel lungo periodo, un crescente ricorso alla fiscalità generale per la copertura dei rischi sociali. Nondimeno, il tema della regolamentazione del ToL e, in modo specifico, quello della definizione concreta e normativa della differenza fra trading amatoriale e trading imprenditoriale, non occupa la scena dei dibattiti specialistici e istituzionali. Questo avviene nonostante altre normative, come quelle previste dalla Consob per la classificazione degli investitori professionali su richiesta, di cui si farà cenno nel corso di questo articolo, dimostrino la praticabilità di criteri e soglie di operatività utili alla differenziazione degli utenti.

Il presente saggio si propone quindi di colmare questa lacuna, interrogandosi su come qualificare giuridicamente l'attività dei trader online e sulle possibili implicazioni, *de iure condendo*, dell'introduzione di un obbligo contributivo per coloro che operano secondo modalità organizzate e professionali. Attraverso un'analisi che integra prospettive sociologiche, economiche e giuslavoristiche, il contributo mira a mostrare come il fenomeno del ToL, emblematico della gig economy, stia ridefinendo i confini tra lavoro e non lavoro, ponendo nuove questioni di protezione sociale in un contesto di crescente individualizzazione del rischio.

2. Il TOL in Italia: numeri e dimensioni del fenomeno

Il termine "trading online" (ToL) si riferisce a quell'insieme di attività d'investimento in asset finanziari effettuate solitamente da utenti privati, in autonomia e con risorse proprie. In Italia, così come anche nel resto del mondo, si tratta di un fenomeno variamente distribuito sul territorio e del quale, tuttavia, non è possibile fornire stime accurate, considerando che i dati sono di proprietà esclusiva dei *broker* e che non esiste un registro pubblico consultabile.

Recenti rilevazioni testimoniano come il ToL si stia diffondendo in numerosi paesi, a partire da quelli dotati di sistemi economici tradizionalmente *market-oriented*. Gli Stati Uniti, ad esempio, sono un terreno particolarmente fertile per la proliferazione di questa pratica, con circa 43 milioni di conti abilitati alle

negoziazioni digitali⁷, e con circa 62% degli adulti che possiedono titoli azionari⁸. In ogni caso, vale la pena di notare che la crescita del ToL avviene anche in paesi sprovvisti di una ben radicata cultura della finanza, come ad esempio l'India⁹, il Brasile¹⁰ o l'Italia. Riguardo a quest'ultimo caso, analizzando la dinamica degli investitori individuali nel comparto azionario italiano tra gennaio 2019 e settembre 2021, Deriu e colleghi hanno rilevato un deciso aumento di partecipazione, in particolare durante il lockdown¹¹: in quei mesi, infatti, si è registrata l'entrata di circa 185.000 nuovi investitori, generalmente giovani e prevalentemente di sesso maschile. Alcune stime più indirette mostrano inoltre che nel maggio 2025 il tasso d'investimento privato ha raggiunto quota 11.2%, dato che colloca l'Italia al secondo posto nella classifica generale dei paesi europei più prolifici, dopo l'Olanda (12.8%)¹². Anche la percentuale di famiglie che investono in azioni (pari al 7% del totale) indica una partecipazione su larga scala, con circa 4,1 milioni di persone coinvolte nel mercato¹³. In ogni caso, al netto del trend di crescita innescato dalla pandemia, la popolazione di trader italiani è da anni in costante aumento, e lo testimonia il fatto che nel 2017 tale popolazione era stimata a circa 250 mila unità, dato che collocava l'Italia al terzo posto tra i paesi europei¹⁴. Quella pandemica, dunque, pare sì una dinamica di accelerazione, ma di un fenomeno già in crescita da anni. L'altro fattore che ha sostenuto la crescita del ToL nell'ultimo decennio è la digitalizzazione e la crescente diffusione di piattaforme operanti nel settore Fintech. Questo fattore ha reso il trading online una pratica completamente accessibile al mercato di massa¹⁵, grazie a strumenti iper-semplificati, informazioni aggiornate, e dinamiche premiali (*gamification*) che rendono l'investimento non solo una pratica economica ma, almeno in parte, anche un'*esperienza ludica*¹⁶. La crescente concorrenzialità nel mercato retail ha inoltre innescato una netta decrescita non solo dei costi di transazione¹⁷, ma anche di altre tradizionali barriere all'ingresso, quali in primis le competenze tecniche richieste per investire. Sotto questo profilo, le piattaforme offrono servizi all'insegna della più assoluta semplicità: dall'apertura di un conto, alla gestione del proprio portafoglio titoli, alla fruizione di strumenti di analisi di vario genere. Grazie a queste nuove impalcature sociotecniche, milioni di persone possono partecipare, con qualche

⁷ Si veda [Investopedia](#).

⁸ Si rinvia a [What percentage of Americans own stock? in Gallup, 5 maggio 2025](#).

⁹ Qui il numero stimato di investitori indipendenti attivi sui mercati finanziari è pari a [circa 114 milioni](#).

¹⁰ Qui il numero di investitori indipendenti è cresciuto da [circa 700mila nel 2017 a 5 milioni nel 2024](#).

¹¹ P. DERIU, F. LILLO, M. F. MAZZARISI, A. RAVAGNANI, A. RUSSO, *How Covid mobility restrictions modified the population of investors in Italian stock markets*, in *CONSOB Fintech Series*, 10, 2022.

¹² [Si rinvia ai dati presenti su Trading Economics](#).

¹³ Si rinvia a [The Cryptonomist, Italy: only 7% of households make investments in stocks](#).

¹⁴ [BROEN NOTES, Modern trading isn't a man's world anymore, 2018](#).

¹⁵ N. CASNICI, *A portata di click*, cit.

¹⁶ C. BRESCIA MORRA, *L'era del Game e gli studi di finanza comportamentale*, in *La gamification degli investimenti finanziari*, Quaderni Giuridici, Consob, 32, 2025

¹⁷ M. GARGANTINI, *Il ruolo delle piattaforme digitali nella gamification dell'investimento finanziario: profili patologici nel rapporto con l'investitore retail*, in *La gamification degli investimenti finanziari*, Consob, Quaderni Giuridici, 32, 2025.

semplice *click*, ai mercati finanziari globali, anche senza disporre di una conoscenza specifica della materia. In definitiva, la dimensione digitale non ha soltanto ampliato la base d'investitori, ma ha anche inciso sulla percezione del trading stesso, trasformandolo da pratica elitaria e specialistica (com'era negli anni Novanta del secolo scorso) a fenomeno diffuso e culturalmente riconoscibile, soprattutto tra i giovani¹⁸. Come accennato nell'introduzione dell'articolo, sul piano socio-economico questa evoluzione digitale presenta implicazioni ambivalenti. Da un lato, l'ampliamento della partecipazione finanziaria può essere interpretato come un processo di democratizzazione dell'accesso ai mercati¹⁹, con la possibilità per i cittadini di diversificare i propri risparmi e potenzialmente accedere a nuove opportunità di rendimento²⁰. Le piattaforme hanno in effetti reso più immediata la possibilità di investire in azioni, ETF, criptovalute o forex, fornendo un'alternativa alla tradizionale intermediazione bancaria o professionale, aumentando al contempo la trasparenza delle operazioni. Dall'altro lato, emergono però criticità legate alla volatilità, all'asimmetria informativa e ai rischi di natura comportamentale. Gli investitori non professionali tendono infatti ad operare con orizzonti temporali brevi, motivazioni spesso emotive o speculative, e ad operare facendo ampio uso di euristiche comportamentali²¹, esponendosi a perdite significative²² e contribuendo talvolta a fenomeni di instabilità nei mercati, come dimostrato dal noto episodio "GameStop"²³.

Inoltre, una diffusione pervasiva delle piattaforme può accentuare la finanziarizzazione delle economie domestiche, spingendo i cittadini a considerare il trading come una fonte di guadagno alternativa al reddito da lavoro, con possibili implicazioni sulla pianificazione finanziaria familiare e sulla propensione al risparmio di lungo periodo²⁴. Sotto questo profilo, in termini socio-culturali, il ToL produce una ridefinizione del rapporto tra individuo e rischio. La possibilità di accedere istantaneamente ai mercati induce infatti una maggiore esposizione al rischio finanziario e una progressiva normalizzazione di pratiche speculative, in linea con quanto osservato dalla letteratura sociologica sulla "cultura del rischio" e sulla crescente accettazione sociale di forme di incertezza finanziaria come parte della vita quotidiana²⁵.

¹⁸ N. CASNICI, *A portata di click*, cit.

¹⁹ B. HARRINGTON, *Pop finance: investment clubs and the new investor populism*, cit.

²⁰ E. ÜNAL, *Democratisation of Finance and the Transformation of Consumers Into Financial Citizens*, in *Current Perspectives in Social Sciences*, vol. 29, 1, 2025, p. 57–65.

²¹ N. CASNICI, M. CASTELLANI, F. SQUAZZONI, M. TESTA, P. DONDIO, *Adaptive Heuristics That (Could) Fit*, in *Social Science Computer Review*, vol. 37, 6, 2019, p. 734–749; M. MONTI, R. BOERO, N. BERG, G. GIGERENZER, L. MARTIGNON, *How do common investors behave? Information search and portfolio choice among bank customers and university students*, in *Mind and Society*, 11, 2012.

²² B. M. BARBER, T. ODEAN, *Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors*, in *Journal of Finance*, vol. 55, 2, 2000, p. 773–806.

²³ G. EATON, T. CLIFTON GREEN, B. ROSEMAN, Y. WU, *Retail Trader Sophistication and Stock Market Quality: Evidence from Brokerage Outages*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 146, 2022, p. 502–528.

²⁴ N. CASNICI, *A portata di click*, cit.

²⁵ P. LANGLEY, *The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America*, Oxford University Press, 2008.

In questo senso, le piattaforme non sono solamente meri strumenti tecnologici, ma veri e propri agenti di socializzazione finanziaria²⁶.

Sulla base di queste considerazioni, possiamo affermare che il ToL è sociologicamente rilevante sia come forma di cultura del consumo, in cui le pratiche finanziarie sono assimilate allo stile di vita e al tempo libero, sia come modalità di soggettivazione finanziaria, in cui gli individui interiorizzano l'imperativo di impegnarsi sui mercati come parte della vita quotidiana²⁷. Le implicazioni della diffusione del ToL non sono dunque solo economiche, ma profondamente sociali e culturali: la crescente popolarità delle piattaforme di trading, infatti, contribuisce a radicare il processo decisionale finanziario nelle pratiche digitali quotidiane e ridefinisce i significati attribuiti al denaro, agli investimenti e al rischio. In altri termini, pare lecito sostenere che il ToL esemplifichi a pieno la crescente individualizzazione della responsabilità economica, in cui i soggetti sono chiamati a gestire il proprio futuro finanziario in condizioni di incertezza, incarnando così l'etica neoliberista dell'autosufficienza e dell'auto-imprenditorialità²⁸.

La spinta verso l'autorealizzazione è, secondo molti, anche l'essenza fondamentale della cosiddetta economia di piattaforma²⁹, di cui il ToL fa parte a pieno titolo. Infatti, così come molti altri servizi digitali, dal punto di vista strutturale il trader indipendente risulta intimamente legato alle piattaforme, poiché senza queste ultime ogni operatività risulterebbe impossibile. D'altra parte, come tipico nella *gig economy*, anche gli intermediari finanziari che operano nel settore del ToL traggono fonte di sostentamento proprio dall'attività dei singoli investitori. Ma come si struttura il rapporto tra trader e piattaforma dal punto di vista socio-giuridico? Questi interrogativi, che hanno animato numerose altre ricerche in ambiti molto diversi³⁰, guideranno le riflessioni e le argomentazioni che presenteremo nei paragrafi successivi.

²⁶ Non è questa la sede per approfondire il tema, ma si segnala che le piattaforme si distinguono secondo il tipo di trading offerto al cliente. Il mercato offre, infatti, piattaforme per operare con diversi strumenti: Forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Oltre a questa classificazione di base, il panorama comprende anche piattaforme per social trading e copy trading, più orientate alla minimizzazione dei rischi e dell'impegno temporale. La scelta della piattaforma è influenzata, oltre che dai costi, dalla qualità, intesa anche come semplicità d'uso e presenza di spazi di discussione.

²⁷ J. DAGNES, *Finanza e vita quotidiana: la finanziarizzazione delle famiglie italiane*, in *Quaderni di Sociologia*, vol. 76, 2018, p. 35–56.; R. MARTIN, *Financialization of daily life*, Temple University Press, 2002; L. PELLANDINI-SIMÁNYI, *The Financialization of Everyday Life*, in C. BORCH, R. WOSNITZER (Eds.), *The Routledge Handbook of Critical Finance Studies*, Routledge, 2020, pp. 278–299.

²⁸ R. MARTIN, *Financialization of daily life*, cit.

²⁹ V. DE STEFANO, *The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the Gig-Economy*, in *Comparative Labor Law & Policy Journal*, vol. 37, 2015, p. 471–504; V. LEHDONVIRTA, *Flexibility in the gig economy: managing time on three online piecework platforms*, in *New Technology, Work and Employment*, vol. 33, 1, 2018, p. 13–29; I. PAIS, *La platform economy: aspetti metodologici e prospettive di ricerca*, in *Polis*, 1, 2019, p. 143–162.

³⁰ Ad esempio: C. CONN, L. CAMPBELL, *The Ethics of Worker Classification in a Gig Economy*, cit.; V. S. LECCESE, *La disciplina dell'orario di lavoro nell'accordo integrativo aziendale per i ciclo-fattorini di Takeaway.com Express Italy (gruppo Just Eat)*, in *Labour & Law Issues*, vol. 7, 1, 2021, p. 162; R. R. NOCELLA, *Global sex work in the twentieth-century gig economy: Empowering adult content creators through labour recognition*, in C. PHIPPS (a cura di), *Histories of Sex Work Around the World*, Taylor and Francis, 2024, p. 215–232.

3. I trader online sono lavoratori?

Per un numero significativo di persone, l'attività di trading online rappresenta un impegno temporalmente rilevante, che si affianca e talvolta sostituisce un lavoro. Dagli studi condotti sul ToL, emerge inoltre che per molti trader i profitti generati dalle attività d'investimento rappresentano i mezzi primari di sostentamento. Ciò contribuisce a fare sì che essi percepiscano la propria attività come un lavoro, che richiede tempo, studio e comporta responsabilità³¹.

Per tali ragioni, l'emergere del fenomeno descritto pone l'esigenza di interrogarsi sull'inquadramento giuridico dei trader, anche al fine di verificare l'adeguatezza dell'attuale assetto normativo. La nostra indagine si concentrerà sulla figura del *trader* più diffusa che è, tuttavia, anche quella di più difficile inquadramento; ci si riferisce a coloro che svolgono attività di trading tramite piattaforme digitali utilizzando esclusivamente capitali propri. Il primo interrogativo al quale si intende fornire risposta è se i trader online possano essere inquadrati quali lavoratori subordinati o, almeno, quali lavoratori autonomi. L'analisi deve necessariamente muovere dalla considerazione che lo sviluppo delle piattaforme digitali ha prodotto conseguenze inedite sui rapporti di lavoro, tali da «alterare i fondamentali parametri identificativi del lavoro subordinato»³² in particolare a causa delle modalità, spesso “diluite”, attraverso le quali vengono esercitati i tipici poteri datoriali. Alcuni autori, infatti, hanno posto l'attenzione sulle nuove modalità attraverso cui viene esercitato il potere organizzativo, evidenziando come la digitalizzazione abbia reso possibile l'organizzazione del lavoro anche a distanza, in modo automatizzato, portando così la figura datoriale a essere «in certi casi addirittura evanescente»³³. Altri hanno messo in evidenza come, nell'impresa digitale, la necessità di esercitare i tipici poteri datoriali si presenta in forma attenuata, spesso in virtù della presenza di algoritmi che inducono a fenomeni di autorganizzazione e autocontrollo delle prestazioni di lavoro³⁴. L'utilizzo del *management* algoritmico, ormai spesso supportato da strumenti di intelligenza artificiale, pone inoltre complesse questioni relative all'opacità dei processi decisionali e alle conseguenti ripercussioni sui lavoratori³⁵.

Pur tenendo in considerazione la nuova morfologia dei poteri datoriali, per poter verificare se i trader online possano essere inquadrabili come lavoratori, è indispensabile analizzare il rapporto che essi intrattengono con le piattaforme digitali. Infatti, le piattaforme rappresentano un fenomeno

³¹ N. CASNICI, *A portata di click*, cit., p. 65 ss.

³² T. TREU, *Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig Economy*, in *Biblioteca '20 Maggio'* – 2/2017, p. 136. Più in generale sulle conseguenze dello sviluppo delle piattaforme digitali sul mondo del lavoro v. *ex multis*: J. PRASSL, *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy*, Oxford University Press, 2018; A. ALOISI, V. DE STEFANO, *Your Boss Is an Algorithm Artificial Intelligence, Platform Work and Labour*, Hart Publishing, 2022.

³³ A. LEVI, *Il potere di organizzazione nell'economia digitale e i suoi limiti*, in A. BELLAVISTA, R. SANTUCCI (a cura di), *Tecnologie digitali, poteri datoriali e diritti dei lavoratori*, Giappichelli, 2022.

³⁴ M. NOVELLA, *Poteri del datore di lavoro nell'impresa digitale: fenomenologia e limiti*, in *LD*, 3-4, 2021.

³⁵ M. PERUZZI, *Intelligenza artificiale e lavoro. Uno studio su poteri datoriali e tecniche di tutela*, Giappichelli, 2023; F. BANO, *Algoritmi al lavoro. Riflessioni sul management algoritmico*, in *LD*, 1, 2024.

estremamente variegato e non è possibile effettuare un'analisi che prescindendo dall'esame delle concrete modalità di funzionamento delle singole tipologie esistenti. Il tema emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, in ormai diverse occasioni, si è trovata di fronte alla necessità di stabilire l'applicabilità di alcuni atti normativi dell'Unione alle piattaforme in ragione dell'attività da queste svolta, occupandosi anche – spesso solo incidentalmente – delle questioni connesse alle modalità in cui tali piattaforme organizzano l'attività di lavoro³⁶.

Nel noto caso *Elite Taxi v. Uber*, ad esempio, la Corte ha stabilito che la piattaforma deve essere qualificata «servizio nel settore dei trasporti» e non «servizio della società dell'informazione»³⁷. In particolare, la Corte ha evidenziato che la piattaforma, oltre a rendere possibile l'incontro tra domanda e offerta di trasporto tramite la selezione di conducenti, esercita altresì «un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti»³⁸. Detta influenza si estrinseca nella fissazione di un prezzo massimo della corsa, nel ricevere somme da parte dei clienti e nel versarne una parte ai conducenti, nonché nel controllare la qualità dei veicoli e il comportamento stesso dei conducenti, potendoli in taluni casi escludere dall'utilizzo della piattaforma. In altri termini, la Corte di giustizia ha stabilito che Uber non si limita a intermediare domanda e offerta di trasporto, ma fornisce essa stessa il servizio di trasporto attraverso l'organizzazione delle prestazioni dei conducenti³⁹. La Corte di giustizia non è stata chiamata a decidere della qualificazione del rapporto di lavoro degli autisti di Uber ma, in diversi paesi, le corti nazionali sono giunte a riconoscere loro lo *status* di lavoratori subordinati, spesso all'esito di vicende giudiziarie particolarmente articolate⁴⁰.

Le piattaforme digitali, tuttavia, possono essere strutturate in modo diverso da quello descritto, limitandosi effettivamente a intermediare domanda e offerta di un servizio, senza organizzare prestazioni di lavoro. Ad esempio, solo due anni dopo la sentenza sul caso *Elite Taxi v. Uber*, la Corte di giustizia è stata chiamata a stabilire se la piattaforma Airbnb andasse qualificata quale «servizio di intermediazione digitale», giungendo in tale caso a fornire una risposta affermativa⁴¹. Ciò in quanto, ad avviso della Corte, la piattaforma Airbnb fornisce un servizio distinto (cioè uno strumento di presentazione e ricerca di

³⁶ Sul tema v. M. SZPUNAR, *Reconciling new technologies with existing EU law – Online platforms as information society service providers*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 27, 4, 2020, p. 399 – 405.

³⁷ Corte Giust., 20 dicembre 2017, C-434/15.

³⁸ Par. 39,

³⁹ M. FINK, *Distinguishing internet platforms from transport services: Elite Taxi v. Uber Spain*, in *Common Market Law Review*, vol. 55, 5, 2018, p. 1619 – 1639.

⁴⁰ Per alcune riflessioni in ottica comparata sulla qualificazione dei rapporti di lavoro degli autisti di Uber v. M. BIASI, *Uno sguardo oltre confine: i “nuovi lavori” della gig economy. Potenzialità e limiti della comparazione*, in *LLI*, Vol. 4, 2, 2018; M. DELFINO, C. SZYMANSKI, *Work in the age of collective platforms: between innovation and tradition*, in G. CASALE, T. TREU (ed), in *Transformations of work: challenges for the national systems of labour law and social security*, XXII World Congress of the International Society for Labour and Social Security Law, Giappichelli, 2018, p. 477-493; A. DONINI, *Secondo la Cassazione francese Uber è datore di lavoro*, in *LLI*, 6(1), 2020.

⁴¹ Corte Giust., 19 dicembre 2019, C-390/18.

alloggi posti in locazione) rispetto alla fornitura di alloggio, che viene invece realizzata da piccoli imprenditori o privati, i quali potrebbero utilizzare altri canali per realizzare tale attività e, inoltre, non sono vincolati ad un prezzo minimo o massimo dalla piattaforma. Il dato rilevante, da una prospettiva giuslavoristica, è che nel caso di Airbnb gli *host* non sono «né lavoratori autonomi né lavoratori subordinati della piattaforma, ma meri clienti di un servizio strumentale all'affitto di immobili»⁴².

Atteso quindi che esistono diverse tipologie di piattaforme, alcune delle quali organizzano prestazioni di lavoro e altre no, va osservato che lo stesso legislatore europeo è intervenuto per regolare il fenomeno delle piattaforme digitali e, più nello specifico, quello del lavoro tramite piattaforma. Oltre ad aver adottato il Regolamento 2022/2065 (cd. Digital Service Act), infatti, l'Unione si è altresì dotata della direttiva 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme, offrendo una definizione di «piattaforma di lavoro digitale». La funzione della definizione è quella di delimitare il campo di applicazione della direttiva, che è volta ad attribuire una serie di tutele ai lavoratori, favorire la trasparenza dei meccanismi decisionali e contrastare i rischi di errata qualificazione dei rapporti di lavoro⁴³. L'art. 2, par. 1, lett a) della direttiva prevede che possono essere qualificate «piattaforme di lavoro digitali» solo le persone fisiche o giuridiche il cui servizio rispetta tutti i seguenti requisiti: i) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile; ii) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; iii) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo; iv) comporta l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.

Il considerando n. 5 della direttiva riconosce che «il lavoro mediante piattaforme digitali è svolto in una vasta gamma di ambiti ed è caratterizzato da un alto livello di eterogeneità in termini di tipi di piattaforme di lavoro digitali, settori interessati e attività svolte» e la definizione, come visto, individua come criterio distintivo il fatto che l'organizzazione di lavoro deve essere una componente «necessaria ed essenziale» del servizio svolto dalla piattaforma. Il considerando n. 20 fornisce, inoltre, alcuni spunti interpretativi

⁴² Così A. DONINI, *Piattaforme*, in M. NOVELLA, P. TULLINI, *Lavoro digitale*, Giappichelli, 2023, p. 33. e

⁴³ Per una discussione sull'approccio adottato dal legislatore europeo, sia nella fase di proposta della direttiva che nel testo finale v. A. ALAIMO, *Lavoro e piattaforme tra subordinazione e autonomia: la modulazione delle tutele nella proposta della Commissione europea*, in *DRI*, 2022, 2, p. 639 ss; A. ALOISI, S. RAINONE, *The EU Platform Work Directive: What's New, What's Missing, What's Next?*, in *ETUI Research Paper - Policy Brief*, n. 6, 2024; G. BRONZINI, *La proposta di Direttiva sul lavoro nelle piattaforme digitali tra esigenze di tutela immediata e le sfide dell'«umanesimo digitale»*, in *LDE*, 1, 2022; M. FALSONE, *What impact will the proposed EU Directive on platform work have on Italian system?*, in *ILLeJ*, 2022, 1, 99 ss. V. DE STEFANO, *The EU Commission's proposal for a Directive on platform work: an overview*, in *ILLeJ*, 2022, 1 ss.; G. SMORTO, A. DONINI, *L'approvazione della Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali: prima lettura*, in *LLI*, Vol. 10, n. 1, 2024; P. TULLINI, *La Direttiva Piattaforme e i diritti del lavoro digitale*, in *LLI*, Vol. 8, n. 1, 2022. Con particolare riferimento alla presunzione di subordinazione: M. BIASI, *La presunzione relativa di subordinazione nella "Direttiva Piattaforme": brevi spunti*, in *LDE*, 4, 2024, p. 1 ss. A. SCELSI, *Subordinati fino a prova contraria. Il lavoro su piattaforma dopo la direttiva 2024/2831*, in *GDLRI*, 184, 2024, p. 495-528.

per determinare quando l'organizzazione di lavoro possa essere considerata necessaria ed essenziale ai fini della direttiva, precisando che la piattaforma dovrebbe non solo avere «un ruolo significativo nell'abbinare la domanda di servizi all'offerta di lavoro da parte di un individuo» ma anche che tale individuo dovrebbe avere un «rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario», a prescindere dalla qualificazione formale data dalle parti di tale rapporto.

Così chiarita la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» pare non possa dubitarsi che le piattaforme di trading online non vi rientrino: l'attività svolta dai *trader* non viene né organizzata né remunerata dalla piattaforma, che si limita a fornire loro l'infrastruttura per effettuare transazioni sui mercati finanziari. I guadagni conseguiti dai trader, infatti, non rappresentano una remunerazione corrisposta per un'attività svolta *a favore* della piattaforma e che rappresenta una parte integrante del servizio da questa erogato, bensì un guadagno realizzato *tramite* la piattaforma, che costituisce uno strumento per compiere operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.

I trader online non rientrano nemmeno nella definizione di «lavoratori delle piattaforme digitali» che, secondo la direttiva 2024/2831, sono coloro che hanno con la piattaforma un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dagli ordinamenti nazionali, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia⁴⁴.

Infatti, le piattaforme non esercitano nessuno dei tipici poteri datoriali (nemmeno in forma “dissimulata” o “attenuata”) né forniscono alcuna remunerazione ai trader per l'attività da loro svolta, dovendosi pertanto escludere che quest'ultimi possano essere qualificati quali lavoratori subordinati *ex art.* 2094 c.c. Inoltre, non possono nemmeno essere qualificati quali lavoratori autonomi, poiché la piattaforma non rappresenta un committente in quanto non richiede ai trader di svolgere un servizio o realizzare un'opera a favore della piattaforma stessa e, conseguentemente, non li remunera.

Anche in riferimento alla nozione di lavoratore subordinato elaborata dalla Corte di giustizia si giunge alla medesima conclusione. Come noto, a partire dalla sentenza *Lawrie-Blum*⁴⁵, la Corte di giustizia ha affermato che rientra in tale nozione la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni – che devono essere reali ed effettive – in contropartita delle quali riceve una retribuzione. Tale nozione è stata al centro di numerose pronunce della Corte di giustizia che, tra le altre cose, ha affermato che non può essere interpretata restrittivamente,

⁴⁴ Sulla difficoltà di coniugare la nozione unitaria elaborata dalla Corte di giustizia con quella dei singoli Stati Membri, sebbene in relazione alla Direttiva 2019/1152, si veda: L. VALENTE, *La politica sociale EU recente e i progressi possibili su una nozione europea di lavoratore*, in RIDL, 1, 2021, p. 339 ss.

⁴⁵ Corte Giust., 3 luglio 1986, C-66/85, *Lawrie-Blum*, par. 17.

poiché definisce il campo di applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal trattato⁴⁶. Tuttavia, pur tenendo conto delle evoluzioni della giurisprudenza, non vi è dubbio che i trader si situano inevitabilmente al di fuori anche di tale nozione⁴⁷. Infatti, come detto, nel loro caso non è individuabile un soggetto configurabile quale datore di lavoro, che ne diriga la prestazione e la remunerazione.

Non a caso, le controversie instaurate nei confronti delle piattaforme di trading online hanno avuto ad oggetto questioni diverse dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Significativamente, gli utenti hanno invece rivendicato lo *status* di consumatori per poter accedere alle tutele previste dal diritto eurounitario in materia contrattuale. Le Sezioni Unite, ad esempio, hanno recentemente affrontato il caso di un trader che aveva convenuto in giudizio avanti ad un tribunale italiano una piattaforma, ritenendo invalida la clausola di proroga della giurisdizione in favore di Cipro, paese nel quale quest'ultima aveva la propria sede. La piattaforma ha contestato che l'attore potesse essere considerato un consumatore, in particolare facendo leva sull'elevata frequenza dell'attività di trading, che si era tradotta in accessi e operazioni svolte quotidianamente, anche per importi rilevanti. Nel decidere sulla sussistenza della giurisdizione italiana, le Sezioni Unite, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, hanno affermato che la nozione di consumatore ai sensi del regolamento CE 44/2001 e del successivo Regolamento CE n. 1215/2012 deve essere determinata facendo riferimento alla posizione della persona in relazione alla natura e alla finalità del contratto, e non alla situazione soggettiva di tale persona. La Corte ha inoltre precisato che, pur dovendosi guardare alla natura e alla finalità del contratto nel momento della sua conclusione, resta ai giudici di merito il compito di «verificare se tale soggetto nel corso dell'esecuzione del rapporto abbia fatto in concreto un uso essenzialmente professionale del servizio» ma che, nel contesto di tale verifica, il valore delle operazioni, l'entità delle perdite e dei rischi associati agli scambi effettuati, le eventuali competenze della persona nel settore degli strumenti finanziari sono in linea di principio privi di pertinenza⁴⁸.

⁴⁶ Corte Giust., 23 marzo 1982, C-53/81, *Levin*, par. 13. Inoltre, la nozione di lavoratore, elaborata inizialmente nel contesto dell'art. 45 TFUE, è stata poi parzialmente estesa in altri ambiti, su cui si veda: S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione. Studi sul campo di applicazione del diritto del lavoro*, Rubettino, 2024, p. 83 ss.

⁴⁷ Più in generale, sull'evoluzione della nozione di lavoratore elaborata dalla Corte di giustizia v. M. AIMO, *Subordinazione e autonomia: che cosa ha da dire l'Unione europea?*, in *Labor*, 4, 2021, p. 655 s.; L. BATTISTA, *L'evoluzione del concetto di lavoratore nel diritto dell'Unione Europea*, in *ADL*, 2021, 3, p. 624 ss.; E. MENEGATTI, *The evolving concept of "worker" in EU law*, in *ILLeJ*, 1, 2019, p. 71 ss.; L. NOGLER, *The concept of subordination in european and comparative law*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2009; N. KONTOURIS, *The concept of "worker" in european labour law; fragmentation, autonomy and scope*, in *Industrial Law Journal*, 2, 2018, p. 192 ss.; M. VINCIERI, *Libera circolazione dei lavoratori e nozione eurounitaria di subordinazione*, in *MGL*, 1, 2020, p. 195 ss.

⁴⁸ Cass. Civ. Sez. Unite n. 25954/2024, par. 8.1.

4. ToL e obblighi contributivi

Il caso appena descritto fa emergere alcune delle implicazioni giuridiche del fenomeno della professionalizzazione dei trader, in particolare la possibile perdita dello *status* di consumatore. Tuttavia, il presente contributo intende volgere lo sguardo, in una prospettiva *de iure condendo*, ad un'altra conseguenza derivante dalla diffusione del fenomeno del trading online. Ci si riferisce al fatto che molti trader online, pur dedicando un numero significativo di ore all'attività di trading, tramite la quale si garantiscono i mezzi di sussistenza o, comunque, integrano il proprio reddito, sono inquadrati non come lavoratori ma come semplici risparmiatori e, in quanto tali, non sono soggetti ad alcun obbligo contributivo.

A prima vista, potrebbe sembrare inopportuno discutere dell'estensione della tutela previdenziale a soggetti che, per l'ordinamento, non sono nient'altro che risparmiatori che gestiscono il proprio capitale. Tuttavia, il legislatore potrebbe, nell'ambito della discrezionalità di cui dispone, individuare una serie di situazioni meritevoli di tutela che rendano opportuno l'intervento dello Stato.

Sotto tale profilo, le ricerche empiriche sul trading online fanno emergere un aspetto che merita di essere considerato e valutato per le sue ricadute sistematiche, sia sul piano individuale che collettivo. Si tratta di quello che può essere definito "effetto di sostituzione": le persone che si dedicano al trading online rinunciano, in alcuni casi totalmente e in altri parzialmente, a svolgere attività lavorativa⁴⁹. Tale effetto di sostituzione è dovuto al fatto che l'attività di trading, per poter generare ricavi apprezzabili (che sono comunque sempre eventuali), deve solitamente essere svolta per un numero elevato di ore settimanali ed è quindi difficilmente conciliabile con un lavoro a tempo pieno. Ciò determina conseguenze sia a livello individuale, poiché i trader si trovano privi di tutela (o con livelli di tutela inferiori) in relazione ai rischi a cui è volto a fare fronte il sistema previdenziale; sia a livello collettivo, perché la mancata protezione da eventi quali la vecchiaia potrebbe gravare in prospettiva sul sistema di assistenza sociale, le cui prestazioni sono tipicamente finanziate dalla fiscalità generale.

La questione non va valutata prendendo a modello necessariamente un soggetto che svolge attività di trading in via esclusiva e per un numero elevato di anni. Alcune situazioni di questo tipo sono presenti, ma non sono quelle quantitativamente più rilevanti. È sufficiente invece considerare che effettuare attività di ToL, per l'effetto preclusivo di cui si è detto, favorisce carriere lavorative particolarmente discontinue, il che è già di per sé idoneo ad avere ripercussioni previdenziali apprezzabili⁵⁰. Si potrebbe quindi verificare un paradosso: la scelta di intraprendere attività di trading è spesso dovuta al desiderio di

⁴⁹ Sul punto si rinvia al par. 5 e al già citato studio di: N. CASNICI, P. ZUCCOLOTTO, M. CASTELLANI, *No one can do it for me*, cit.

⁵⁰ Sul tema v. P. BOZZAO, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Giappichelli, 2005.

emanciparsi da situazioni di insicurezza lavorativa ma molte persone, a causa di tale scelta, potrebbero trovarsi in una condizione di ancora maggior precarietà.

Guardando all'evoluzione del sistema previdenziale, emerge come la tutela previdenziale sia stata progressivamente estesa oltre il lavoro subordinato a favore di altre categorie di soggetti in relazione ai quali si sono poste esigenze di protezione comparabili⁵¹. Ad esempio, è stata estesa al lavoro autonomo e ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. quali coltivatori diretti, artigiani e commercianti per i quali sono state istituite, sin dal dopoguerra, specifiche gestioni speciali presso l'INPS. A tal riguardo, è stato osservato che «la legislazione previdenziale più recente tende a prescindere dal titolo o dal regime giuridico dell'attività prestata, per prendere questa in considerazione di per sé – purché prestata con carattere prevalentemente personale – quale fatto produttivo di reddito [...]»⁵².

Ebbene, i soggetti che effettuano operazioni di ToL in modo sistematico non si discostano, per taluni aspetti, dalla figura dei piccoli imprenditori. Sebbene i trader svolgano un'attività del tutto peculiare, che consiste nella gestione del proprio risparmio attraverso strumenti finanziari, il dato da considerare - ai fini che qui interessano - è che alcuni di essi generano un reddito attraverso un'attività che svolgono in modo “professionale”, “organizzato” e con “lavoro” prevalentemente personale⁵³.

Discutere di tale prospettiva significa riconoscere che, per chi esercita attività di ToL, la produzione di reddito avviene con modalità che si discostano in modo significativo dal modello “classico” con cui vengono generati i redditi da capitale, caratterizzato dall'intervento di un intermediario o di un gestore professionale cui l'investitore delega le operazioni finanziarie, senza necessità che il titolare delle somme svolga un'attività per molte ore la settimana, idonea a precludere o ridurre lo svolgimento di attività lavorativa.

Se l'effetto di sostituzione di cui si è detto induce a riflettere sull'opportunità dell'introduzione di un obbligo contributivo in capo ai *trader*, non si può omettere di considerare che tale prospettiva presenta notevoli complessità. In primo luogo, aprirebbe il tema – che non è possibile affrontare in questa sede – dell'opportunità di regolare in modo più ampio l'attività dei trader alla stregua di chi svolge un'attività professionale o imprenditoriale, ad esempio anche sotto il profilo fiscale o degli obblighi di pubblicità (quali l'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). Inoltre, come si è visto, nell'attività di trading i guadagni sono solo eventuali e, pertanto, l'eventuale introduzione di un obbligo contributivo

⁵¹ Più in generale, è utile osservare che l'esigenza di garantire un'adeguata protezione sociale alla luce delle trasformazioni dell'economia contemporanea è riconosciuta anche dal legislatore europeo. La Raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 (2019/C 387/01), infatti, invita gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura previdenziale a tutti i lavoratori, inclusi quelli autonomi e atipici, e ad affrontare i rischi derivanti dalla transizione tra diverse condizioni lavorative.

⁵² M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2022, p. 159.

⁵³ Per un approfondimento sul tema della prevalenza del lavoro personale nel piccolo imprenditore v. O. RAZZOLINI, *Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale*, Giappichelli, 2012, p. 43 ss.

dovrebbe anche affrontare la questione dell'opportunità o meno di stabilire un contributo obbligatorio calcolato su di un minimale reddituale, come previsto ad esempio per artigiani e commercianti⁵⁴. Se si introducesse invece un meccanismo di calcolo della contribuzione basato solo su una percentuale dei guadagni, come previsto per gli iscritti alla Gestione separata INPS, l'obbligo contributivo sarebbe certamente meno gravoso per coloro i quali non siano in grado, in un determinato anno, di generare guadagni superiori al minimale reddituale. Tuttavia, ciò pregiudicherebbe la possibilità di avere una tutela previdenziale adeguata, salvo il caso di concomitante iscrizione ad altro regime pensionistico.

Infine e più in generale, l'imposizione di obblighi contributivi parrebbe appropriata solo nel caso in cui il trading venga svolto in maniera organizzata e professionale, mentre risulterebbe senz'altro iniqua quando l'attività di trading venga invece svolta come attività saltuaria e occasionale. Ma quando, e a che condizioni, il trading online è considerabile attività "professionale"? Sotto questo profilo, individuare una o più soglie - e, ancor prima, i criteri di base per determinarle - è indubbiamente l'aspetto più problematico. Il paragrafo che segue tratta precisamente di quest'argomento, fornendo una prima tematizzazione del problema in questione.

5. Criteri di individuazione

La questione dell'individuazione delle soglie di operatività non può che essere affrontata partendo da due elementi chiave contenuti negli artt. 2082 e 2083 c.c., ossia i termini "organizzato" e "professionale". Quest'ultimo, anzitutto, allude al fatto che l'attività d'investimento debba essere compiuta in modo ripetuto e non occasionale. Il punto è che tutti i trader compiono operazioni in serie, ma con cadenze temporali e frequenze assai differenti: infatti, sotto questo profilo la popolazione d'investitori indipendenti presenta un grado di variabilità particolarmente elevato, in una scala che include, tra gli archetipi principali, i trader *cassettisti* (che compiono poche operazioni con orizzonte temporale di lungo periodo), i *day trader* (che sono soliti chiudere le proprie posizioni nell'arco temporale giornaliero) e gli *scalper* (che eseguono numerosissime operazioni con orizzonti temporali dell'ordine di pochi minuti o secondi). Una tale segmentazione conduce il nostro ragionamento verso il primo dei quesiti aperti che presenteremo in questa sede: il numero di operazioni portate a termine può essere uno dei criteri validi per determinare il livello di professionalità degli investitori? Se sì, come determinare la soglia numerica che divide la popolazione nei due sottoinsiemi "trader amatoriali" e "trader-imprenditori"?

Il termine "organizzato", invece, si riferisce all'impiego di un sistema di mezzi e di risorse che vengono coordinate ed organizzate in modo efficiente per raggiungere l'obiettivo dell'attività economica. Si noti

⁵⁴ Tale minimale reddituale si calcola secondo i criteri previsti dall'art. 1, c. 3, della l. 233/1990 e, per il 2025, era pari a euro 18.555,00.

che la semplice disponibilità di strumenti non è sufficiente, ma è necessario che questi ultimi siano coordinati in modo funzionale e che il sistema organizzativo rivesta un ruolo chiave nell'attività. Ma quali sono, nel mondo del trading, i mezzi e le risorse chiave? Cosa si intende, inoltre, per capacità di coordinamento e per sistema organizzativo? Certamente, è tutt'altro che semplice rispondere in maniera univoca ai due interrogativi, motivo per cui nel presente articolo proporremo un primo approccio alla questione, senza alcuna pretesa di esaustività.

I mezzi necessari per svolgere l'attività di trading coincidono essenzialmente con le strumentazioni tecniche che consentono di raccogliere informazioni, aprire un conto trading, inviare degli ordini ad un *broker* e gestire il proprio portafoglio titoli. Anche sotto questo profilo, il mondo del trading si presenta come estremamente variegato. Infatti, se molti investitori si appoggiano ad applicativi forniti dalle proprie banche di riferimento (solitamente di più semplice utilizzo e dotati di funzioni preimpostate), altri preferiscono operare tramite piattaforme specifiche, spesso più articolate e ricche di funzionalità. Inoltre, studi precedenti mettono in luce come alcuni gruppi di hobbisti siano soliti utilizzare tecnologie ancora più sofisticate: mimando i professionisti dell'alta finanza, infatti, alcuni investitori si dedicano alla costruzione di vere e proprie "macchine da trading", ossia algoritmi decisionali in grado di gestire centinaia di operazioni in parallelo, generando (potenzialmente) guadagni in maniera automatica o semi-automatica⁵⁵. A tal riguardo, come individuare il grado di sofisticazione tecnico minimo al di sopra del quale l'operatività di un investitore può essere inquadrata a tutti gli effetti come "organizzata"?

La medesima questione si pone anche riguardo alle risorse necessarie per operare nel mondo dei mercati finanziari, che sono rispettivamente la dotazione di capitale economico (la taglia del portafoglio trading) e di capitale umano (il livello di formazione e le competenze finanziarie). Sotto questo profilo, i pochi studi esistenti sul caso italiano mettono in luce un'estrema varietà sia nell'uno sia nell'altro caso: in effetti, in una ricerca sui trader attivi nella comunità online italiana denominata *finanzaonline.com*, Casarin e colleghi (2015) mostrano che circa l'8% del campione investe meno di 5mila euro, il 63% dei trader dichiara un portafoglio compreso tra i 25mila e i 100mila euro, mentre la parte restante del campione opera con taglie molto rilevanti, maggiori di 100mila euro. Dati più recenti, emersi dallo studio di Casnici e colleghi⁵⁶, corroborano tali risultati, evidenziando una notevole segmentazione del campione, con circa il 30% dei trader che investe meno di 10mila euro, 45% che investe da 25mila a 100mila euro e 25% che opera con portafogli di taglia superiore ai 100mila euro. Come riguardo al grado di sofisticazione tecnica, quale criterio utilizzare e dove collocare un valore-limite al di sotto del quale l'operatività è da considerarsi amatoriale?

⁵⁵ A. PREDA, *Noise. Living and Trading in Electronic Finance*, The University of Chicago Press, 2017.

⁵⁶ N. CASNICI, P. ZUCCOLOTTO, M. CASTELLANI, *No one can do it for me*, cit.

Anche dal punto di vista delle competenze la questione si pone esattamente negli stessi termini: in un contesto di generale medio-basso livello di *financial literacy*⁵⁷, i due studi poc'anzi citati dipingono il mondo degli investitori indipendenti italiani come estremamente variegato, in un continuum tra due estremi che includono, da una parte, una minoranza esigua di profili dotati di un titolo di studio inerente all'economia e la finanza e, dall'altra, una folta platea d'investitori autodidatti (che rappresentano senza dubbio la maggioranza), che imparano ad investire tramite metodologie eterogenee e disparate, che includono: l'osservazione mediata dallo schermo del computer dell'altrui operatività⁵⁸, la frequentazione di percorsi formativi di vario genere, spesso tenuti da (sedicenti) esperti, ex-dipendenti di società finanziarie o guru del settore⁵⁹, o l'interazione diretta con altri investitori indipendenti su piattaforme o comunità virtuali specializzate⁶⁰.

Si noti che non solo i mezzi utilizzati, le risorse finanziarie messe in campo, il titolo di studio e il metodo d'apprendimento, ma anche il tempo complessivamente dedicato al trading fa registrare una notevole variabilità: la ricerca di Casnici e colleghi⁶¹, infatti, mostra che il 43% degli intervistati impiega al massimo 8 ore alla settimana per effettuare Tol, mentre il 37% vi investe da 9 a 20 ore, con la restante parte del campione (circa 20%) che supera le 20 ore. Come in precedenza, dove e come individuare una soglia che discrimini tra competenze tipiche di un'operatività amatoriale e competenze proprie di un'operatività imprenditoriale?

Un'ultima rilevante questione riguarda la capacità di coordinamento tra i mezzi e le risorse impiegate, ossia l'esistenza di un sistema organizzativo. Nel trading online ciò che consente di coordinare in modo sistematico i "fattori produttivi" (le informazioni di mercato) per ottenere un output (le decisioni) è la strategia d'investimento, ossia un piano d'azione che consente di stabilire: (i) i propri obiettivi finanziari, (ii) l'orizzonte temporale in cui ci si attende il loro raggiungimento, (iii) le regole d'ingresso e d'uscita, che definiscono in maniera univoca le condizioni a cui comprare e vendere asset a seconda di segnali specifici,

⁵⁷ A. LUSARDI, O. S. MITCHELL, *Financial literacy around the world: an overview*, in *Journal of Pension Economics and Finance*, vol. 10, 4, 2011, p. 497–508; A. MOUNA, J. ANIS, *A study on small investors' sentiment, financial literacy and stock returns: evidence for emerging market*, in *International Journal of Accounting and Economics Studies*, vol. 3, 1, 2015, p. 10–19.

⁵⁸ D. BEUNZA, D. STARK, *Seeing Through the Eyes of Others: Dissonance Within and Across Trading Rooms*, in K. KNORR-CETINA, A. PREDA (a cura di), *Handbook of the Sociology of Finance*, Oxford University Press, 2012.; E. ESPOSITO, *Economic Circularities and Second-Order Observation: the Reality of Ratings*, in *Sociologica*, vol. 2, 2013, p. 1–20 ; K. KNORR-CETINA, *The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World*, in *Symbolic Interaction*, vol. 32, 1, 2009, p. 61–87.

⁵⁹ N. CASNICI, *A portata di click*, cit.

⁶⁰ N. CASNICI, P. DONDIO, R. CASARIN, F. SQUAZZONI, *Decrypting Financial Markets through E-Joint Attention Efforts: On-Line Adaptive Networks of Investors in Periods of Market Uncertainty*, in *PLOS ONE*, vol. 10, 8, 2015; N. CASNICI, M. CASTELLANI, F. SQUAZZONI, M. TESTA, P. DONDIO, *Adaptive Heuristics That (Could) Fit*, cit.; A. PREDA, *Tags, transaction types and communication in online anonymous markets*, in *Socio-Economic Review*, vol. 11, 1, 2013, p. 31–56

⁶¹ N. CASNICI, P. ZUCCOLOTTO, M. CASTELLANI, *No one can do it for me; only I can change my life! A taxonomy of online independent investors in the field of digital finance*, cit.

(iv) l'uso di dispositivi analitici (come l'analisi tecnica o fondamentale⁶²) e (v) le regole di *risk management*, necessarie per gestire e limitare eventuali perdite. Come intuibile, questi fattori possono combinarsi in innumerevoli soluzioni tra loro diverse, dando luogo ad un'ampissima varietà di strategie potenzialmente utilizzabili, alcune delle quali sono più diffuse e standardizzate⁶³, mentre altre dipendono strettamente dall'approccio (e, a volte, anche dalla creatività) del singolo investitore. Ovviamente, anche in questo caso risulta più che complicato non solo tracciare una netta linea divisoria tra gli approcci operativi considerabili "imprenditoriali" e quelli invece etichettabili come "amatoriali", ma anche individuare i criteri con cui stabilire un'eventuale soglia.

Anche a fronte di una tale complessità, per le motivazioni discusse nei paragrafi precedenti, a nostro avviso sarebbe di fondamentale importanza che il regolatore intervenisse in questo ambito, con l'obiettivo anzitutto d'individuare un sistema efficace di criteri atti a stabilire la differenza tra il trading svolto in maniera amatoriale e il trading condotto in ottica imprenditoriale. Al momento non solo non vi sono norme specifiche a riguardo, ma tale questione risulta essere totalmente assente sia nel dibattito socio-giuridico accademico sia tra gli addetti ai lavori. Eppure talvolta si è tentato - in ambiti molto diversi da quello previdenziale o fiscale - di definire dei parametri in grado di operare la distinzione in questione con l'ausilio di soglie quantitative: questo è il caso di una disposizione, contenuta nel regolamento adottato dalla Consob (n. 16190, allegato 3) in cui si stabilisce che anche investitori al dettaglio possono richiedere agli intermediari finanziari di essere trattati come clienti professionali, purché l'intermediario ponga in essere una serie di azioni, tra cui la verifica dei requisiti di professionalità del richiedente, che sono così individuati⁶⁴: «il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti»

⁶² L'analisi tecnica è una metodologia che studia i grafici dei prezzi e dei volumi di scambio passati di un asset finanziario, al fine di prevederne i futuri movimenti di mercato. L'analisi dei fondamentali nel trading è invece una metodologia che valuta il valore "intrinseco" di un asset finanziario, prendendo in considerazione fattori economici, finanziari e contestuali che possono incidere sulla sua valutazione di mercato.

⁶³ Tra le strategie di trading più diffuse, troviamo, per esempio: lo *scalping*, che prevede entrate e uscite rapidissime da una posizione, anche nel giro di pochi minuti o secondi, per trarre profitto da piccole variazioni di prezzo; il *trend following*, che consiste nell'identificare le tendenze di mercato e seguirle per trarne profitto; il *breakout*, che si pone come obiettivo l'individuazione momenti in cui il prezzo di un dato asset finanziario supera un livello di supporto o resistenza significativo, prevedendo un'accelerazione del movimento e, quindi, un potenziale profitto; il *news trading*, che si basa sulle reazioni del mercato a specifici eventi economici o a notizie; l'*arbitraggio*, che consiste nello sfruttare le differenze di prezzo di uno stesso asset finanziario su diversi mercati o piattaforme, acquistandolo a un prezzo più basso e vendendolo poco dopo ad un prezzo più alto, generando un profitto potenzialmente privo di rischio.

⁶⁴ Nello specifico, la valutazione risulta positiva se sono soddisfatti almeno due dei tre requisiti sopra riportati. Per il regolamento completo, si veda [Consob](#).

Dunque gli investitori individuali, se lo desiderano, possono chiedere di essere considerati “trader al dettaglio *up-graded*” o “clienti professionali su richiesta”, qualifica che consente loro, per esempio, di operare con un “conto Pro” invece che con un conto standard, ottenendo peraltro una serie di vantaggi, tra cui commissioni ridotte, limiti d’ordine più elevati, accesso a strumenti e piattaforme di analisi più avanzati e, in alcuni casi, maggiore flessibilità e supporto dedicato rispetto ai conti standard. Esiste quindi già un ambito - che in questo caso allude al rapporto *commerciale* tra investitore e *broker* - in cui il regolatore ha previsto l’implementazione di criteri specifici che distinguano trader individuali “non professionisti” e trader individuali “professionisti”. Forse tale distinzione potrebbe costituire il punto di partenza di una riflessione più ampia, volta ad individuare parametri che permettano, a seconda del livello di operatività, di assegnare agli investitori un inquadramento più puntuale.

6. Conclusioni

Si è visto che negli ultimi anni il fenomeno del trading online ha conosciuto una significativa espansione, resa possibile dalla diffusione di piattaforme digitali operanti nel settore finanziario. Le conseguenze della diffusione del ToL sono sia di natura economica che culturale e sociale, comportando una ridefinizione del rapporto che lega persone, denaro, investimenti e rischio, nel senso di un progressivo ma costante spostamento della responsabilità economica verso l’individuo. In tale contesto, l’attività di trading online, per un numero significativo di soggetti, si affianca e talvolta sostituisce (in tutto o in parte) un’attività lavorativa. In alcuni casi, peraltro, l’attività di trading online viene intrapresa per far fronte a situazioni di precarietà lavorativa. Sebbene il fenomeno sia divenuto rilevante ormai anche sotto il profilo quantitativo, ad oggi è assente una discussione sull’inquadramento giuridico dei trader e del loro rapporto con le piattaforme digitali.

Ci si è pertanto interrogati se i trader possano essere qualificati quali lavoratori tramite piattaforma, sia autonomi che subordinati, giungendo a una risposta negativa. Infatti, l’attività di trading non viene organizzata né diretta dalle piattaforme, che si limitano a fornire un’infrastruttura tecnologica che consente l’esecuzione di ordini sui mercati finanziari, senza esercitare alcuno dei tipici poteri datoriali né richiedere ai trader la realizzazione di un’opera o un servizio a favore della piattaforma stessa. Conseguentemente, i trader sono oggi inquadrati quali meri risparmiatori privati, anche quando svolgono attività di trading in modo sistematico, professionale e organizzato, traendone la fonte primaria di sostentamento.

Tale qualificazione pone una serie di interrogativi. Ci si è concentrati, in particolare, sulle conseguenze derivanti dall’assenza di obblighi contributivi, sia sul piano individuale (la mancanza di tutele previdenziali per i trader) che su quello collettivo (i rischi per il sistema di assistenza, finanziato dalla fiscalità generale).

Ad oggi, l'unica possibilità di accesso a forme di previdenza per i trader risiede negli strumenti del cd. terzo pilastro, di natura privatistica e volontaristica. A fronte di una tale situazione, riteniamo ci sia la necessità di iniziare a riflettere, in una prospettiva *de iure condendo*, sull'opportunità di regolare diversamente l'attività dei trader che operano in modo "professionale", in particolare valutando l'opportunità di introdurre nei loro confronti forme di previdenza obbligatoria. Siamo tuttavia consapevoli che tale discussione debba affrontare una serie di questioni particolarmente complesse. Non solo, infatti, bisognerebbe valutare l'eventuale introduzione di un minimale reddituale su cui parametrare il contributo obbligatorio e regolare le ipotesi in cui i trader dispongano già di un regime previdenziale, ad esempio perché l'attività di trading – sebbene svolta in modo "professionale" – si affianca, quantomeno per alcuni periodi, ad un rapporto di lavoro, magari a tempo parziale. Prima di tutto, andrebbero definiti i criteri per distinguere tra "trading amatoriale" e "trading professionale". Come visto, vi è una estrema variabilità di parametri potenzialmente utili in relazione a ciascuno dei quali si ripropone il medesimo interrogativo di dove fissare la soglia di "professionalità". La difficoltà nel definire criteri oggettivi di "professionalità", tuttavia, non dovrebbe rappresentare una giustificazione per non affrontare il dibattito sulla regolazione del trading online, un fenomeno che – forse più di altri della *gig economy* – sta mettendo in discussione la linea di demarcazione tra lavoro e non lavoro, facendo emergere nuove esigenze di protezione sociale.